Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 97/33/CE sulla portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore»

(98/C 73/26)

Il Consiglio, in data 30 ottobre 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale riguardo alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Trasporti e telecomunicazioni», incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha costituito un gruppo di studio nominando Mobbs relatore.

Il Comitato economico e sociale ha nominato Mobbs relatore generale e ha adottato l'11 dicembre 1997, nel corso della 350ª sessione plenaria, all'unanimità, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il 20 novembre 1996 la Commissione ha pubblicato un Libro verde su una politica della numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazioni in Europa [1], a cui è seguita un'ampia consultazione pubblica, con la partecipazione di tutti gli interessati all'interno dell'Unione europea, in merito ad una serie di opzioni per un approccio comune in materia di numerazione volto a conseguire gli obiettivi concordati di un mercato unico delle telecomunicazioni competitivo e liberalizzato. Il 28 maggio 1997 il Comitato ha adottato un parere al riguardo [2].

1.2. Il 21 maggio 1997 la Commissione ha pubblicato una Comunicazione dal titolo «Consultazione sul Libro verde per una politica della numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazioni in Europa» [3]. Il 29 ottobre 1997 il Comitato ha adottato un parere al riguardo [4].

1.3. Benché la Comunicazione della Commissione del 21 maggio sia apparsa anteriormente al parere del Comitato del 28 maggio, quest'ultimo non si discosta nella sostanza da quanto espresso nella Comunicazione.

1.3.1. Nell'attuale proposta di modificare la Direttiva 97/33/CE sulla interconnessione [5] la Commissione tuttavia si occupa soltanto degli aspetti che interessano la portabilità del numero e la preselezione del vettore [6].

2. La proposta della Commissione

2.1. La proposta che scaturisce dalla consultazione pubblica di cui al precedente punto 1.1 si rifà alla Risoluzione del Consiglio del 22 settembre 1997 [7], ma la Commissione si limita a trattare due azioni soltanto.

2.2. Entro il 1º gennaio 2000: Tutti i fornitori di accesso alle reti locali fisse dovrebbero offrire la portabi-

[1] COM(96) 590 def.
[2] GU C 287 del 22.9.1997, pag. 15.
[3] COM(97) 203 def.
[4] GU C 19 del 21.1.1998.

[5] Portabilità del numero: Possibilità di trasferire un numero telefonico da un operatore all'altro. Ciò consente al cliente di conservare il numero di telefono quando decide di cambiare operatore, eliminando così un importante ostacolo alla concorrenza.
Preselezione del vettore: L'operatore locale o il fornitore di servizi instrada automaticamente il traffico interurbano e internazionale del cliente verso il vettore per le chiamate interurbane scelto dal cliente, che non dovrà digitare o programmare preventivamente speciali codici di selezione del vettore ad ogni chiamata («parità di accesso»).
Selezione del vettore ad ogni chiamata: Semplice meccanismo che consente al cliente di scegliere il vettore usando un'attrezzatura a codice o già programmata prima di ogni chiamata; in caso contrario, il fornitore locale di accesso (operatore locale) seleziona automaticamente un vettore per le chiamate interurbane, con la possibilità per il cliente di modificare tale scelta ad ogni chiamata («accesso agevolato»).

[6] Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione del principio di fornitura di una rete aperta (ONP) — GU L 199 del 26.7.1997, pag.32 — Parere del CES: GU C 153 del 28.5.1996, pag. 21.

[7] Risoluzione del Consiglio del 22 settembre 1997 sull'ulteriore sviluppo di una politica di numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazione nella Comunità europea — GU C 303 del 4.10.1997, pag. 1.

lità del numero di operatore; tutti gli operatori dovrebbero da parte loro consentire la portabilità per i servizi speciali non geografici.

2.2.1. Dal momento che occorre valutare con maggiore attenzione la necessità di introdurre tale obbligo anche per gli operatori mobili, la Commissione si riserva di rivedere la propria posizione entro la fine del 1998.

2.3. Entro il 1º gennaio 2000: Tutti i fornitori di accesso alle reti locali fisse che detengano una quota di mercato significativa dovrebbero offrire la preselezione del vettore (l'abbonato stabilisce il vettore da utilizzare di norma, ma l'utente può modificare tale scelta ad ogni chiamata) entro il 1º gennaio 1998 in tutti gli Stati membri, che a tale data devono aver completato la liberalizzazione dei servizi telefonici locali, o al termine del periodo di transizione supplementare negli Stati membri a cui sia stata accordata una deroga.

2.3.1. La selezione del vettore ad ogni chiamata [1]. dovrebbe essere offerta entro il 1º gennaio 1998. (La Commissione non presenta nessuna proposta nuova in quanto viene giudicata sufficiente la Direttiva sull'interconnessione).

2.3.2. La Commissione, riprendendo nella proposta le argomentazioni presentate da una minoranza contro la preselezione del vettore, elenca i motivi principali per cui non le trova convincenti.

[1] Portabilità del numero: Possibilità di trasferire un numero telefonico da un operatore all'altro. Ciò consente al cliente di conservare il numero di telefono quando decide di cambiare operatore, eliminando così un importante ostacolo alla concorrenza.
Preselezione del vettore: L'operatore locale o il fornitore di servizi instrada automaticamente il traffico interurbano e internazionale del cliente verso il vettore per le chiamate interurbane scelto dal cliente, che non dovrà digitare o programmare preventivamente speciali codici di selezione del vettore ad ogni chiamata («parità di accesso»).
Selezione del vettore ad ogni chiamata: Semplice meccanismo che consente al cliente di scegliere il vettore usando un'attrezzatura a codice o già programmata prima di ogni chiamata; in caso contrario, il fornitore locale di accesso (operatore locale) seleziona automaticamente un vettore per le chiamate interurbane, con la possibilità per il cliente di modificare tale scelta ad ogni chiamata («accesso agevolato»).

Bruxelles, 11 dicembre 1997.

3. **Osservazioni di carattere generale**

3.1. Il Comitato rileva con piacere che la Commissione continua ad adottare iniziative concrete verso la piena liberalizzazione della telefonia vocale. Le due azioni proposte (portabilità del numero e preselezione del vettore) sono in linea con la proposta formulata nella Comunicazione della Commissione [2].

3.2. Il Comitato ha già espresso il proprio appoggio a tale strategia nell'ultimo parere adottato in materia [3]. Riferendosi alla preselezione del vettore, il Comitato aveva tuttavia osservato che era opportuno a tal fine condurre «un'ampia analisi costi-benefici» (punto 4.1.2).

3.3. Nel corso delle consultazioni seguite alla pubblicazione del Libro verde su una politica della numerazione, per le analisi costi-benefici la Commissione si è rifatta ad una serie di studi indipendenti, senza invece pubblicarne una propria. Il Comitato invita pertanto la Commissione a produrre una valutazione costi-benefici destinata specificamente all'area comunitaria. La Commissione dovrebbe inoltre formulare un commento in merito alla competitività di una preselezione del vettore a livello comunitario rispetto al mercato mondiale soprattutto alla luce degli sviluppi registrati di recente in altri paesi, come gli USA.

3.4. Nel valutare l'opportunità o meno di introdurre la preselezione del vettore, occorre considerare in primo luogo gli interessi del consumatore, che dovrebbe in particolare essere pienamente informato dei costi reali dell'operazione. Il Comitato raccomanda di non consentire l'inserimento fra i costi di cui sopra di un onere a carico della persona già abbonata per l'utilizzo di un secondo operatore o servizio, come già previsto per legge da alcuni Stati membri.

3.5. In linea di principio, la preselezione del vettore dovrebbe offrire condizioni di base uniformi ed eque in termini di concorrenza. La questione non andrebbe tuttavia vista in modo isolato, ma nel senso più lato di piena concorrenza e degli effetti sui costi per tutti i consumatori.

[2] COM(97) 203 def.
[3] GU C 19 del 21.1.1998.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Tom JENKINS